



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza Roma, 28/12/2006  
Prot. n. 111/0020674



# Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale

Direzione Generale del mercato del  
Lavoro - Divisione III  
Via Fiamova, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 98754923 - Fax 06 98754951

Al Servizio provinciale del lavoro  
collocamento obbligatorio  
LORO SEDEI

**OGGETTO:** Legge 12 marzo 1999, n. 68. Richiesta di esonero parziale o compensazione territoriale.


Com'è noto, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 1830/MT6 del 11 ottobre 2001, ha fornito indicazioni circa la possibilità da parte del datore di lavoro privato di accedere all'istituto dell'esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 12/3/1999, n. 68 in presenza di richiesta di una compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 68/99.

Al riguardo, sono state ritenute inammissibili domande contestuali volte a conseguire entrambi gli obiettivi con l'argomentazione che al fine del ricorso da parte del datore di lavoro all'istituto dell'esonero parziale è necessario definire preventivamente il quadro giuridico degli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999, ancora da assolvere in ciascuna provincia.

Pertanto, l'autorizzazione alla compensazione territoriale rilasciata dagli organi competenti costituisce il presupposto per accedere da parte del datore di lavoro privato all'esonero parziale, il quale, al ripudio è eventualità del tutto residuale rispetto al ventaglio di possibilità offerte dalla citata legge n. 68, così come indicato dal D.M. n. 357 del 7 luglio 2000.

Per i motivi esposti, ne deriva che il datore di lavoro, titolare di un provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, è legittimato a presentare al competente Servizio provinciale richiesta di esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 68, oppure richiesta di rinnovo del beneficio esonerativo già concesso dallo stesso Servizio provinciale per la medesima provincia.

Per completezza, si rappresenta che, a norma dell'art. 3 del D.M. 357/2000, è rimessa al competente Servizio provinciale la verifica della sussistenza delle speciali condizioni delle attività lavorative e delle caratteristiche proprie di tali attività, e, quindi, la concessione o meno del beneficio dell'esonero parziale.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Lea Battistoni